

Ma, signori, questo è un fatto tutto diverso dalla legge presente. La legge presente riguarda la costituzione organica delle Corti d'assise. Certo, se voi volete sviluppare compiutamente quel concetto venite a quest'organizzazione, ma non potete respingere quest'organizzazione, dicendo: vi è provveduto, e vi è provveduto con decreto che ammette un supplente.

Seconda osservazione capitale dell'onorevole Boggio, ma, signori, voi venite a proporci questa legge per riparare a circostanze straordinarie ed accidentali in cui versano la Sardegna, la Sicilia, le provincie napoletane. A circostanze straordinarie si provvede con disposizioni straordinarie ed eccezionali. È opportuna questa congiuntura per mutare la legge organica?

Ma a quest'obiezione credo che avessi date già altre risposte, dichiarando apertamente che proponeva questa legge, perchè la credo utile riforma rispetto all'organico generale, rispetto a tutto lo Stato, che le dolorose congiunture in cui versavano alcune delle provincie del regno mi avevano affrettato, erano state l'occasione di questa proposizione, ma non la causa.

Se ne volete una prova evidente, o signori, di questo mio concetto, mi basterà ricordare alcune cose che mi accadde di dire nel corso della discussione. Io ho letto un brano del rapporto d'un dotto, d'un rispettabile magistrato. Era il procuratore generale Castellamonte, il quale scriveva quel rapporto nel 1857, quando cioè il suo sguardo non si volgeva nè alle provincie napoletane, nè alla Sicilia.

Io ho riferito la deliberazione della Commissione della Camera subalpina del 1857 la quale costituiva le Corti d'assise nel modo medesimo, come sono costituite nella legge da me presentata.

Io ricordo, o signori, la proposta del ministro De Foresta, la proposta del ministro Cassinis, che ho sotto gli occhi, secondo la quale le Corti d'assise erano stabilite nel modo medesimo che io sono venuto proponendo con questa legge.

Egli è evidente, o signori, che tanto l'onorevole conte di Castellamonte, quanto il ministro De Foresta, quanto il ministro Cassinis, quanto la Commissione che fu scelta dalla Camera subalpina nel 1857, quando pensarono di sostituire ai consiglieri i giudici di circondario, pensarono d'introdurre una riforma nell'interesse dello Stato, senza aver tenuto conto delle circostanze straordinarie e dolorose in cui oggi versano le provincie meridionali.

Queste circostanze, io lo ripeto, hanno affrettato la mano del ministro a proporre questa legge, ma esse non hanno avuto alcun impero per turbare il giusto concetto che un ministro deve avere di una legge.

Se io per poco avessi pensato che la riforma potesse tornare di pregiudizio alla legge organica, io, sulla mia coscienza, o signori, mi sarei guardato dal venirla a proporre al Parlamento.

Voci. Ai voti! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la metto a partito.

TECCHIO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Parli.

TECCHIO. La ragione della mia opposizione alla chiusura della discussione è unicamente questa, che credo debba essere permesso ad uno almeno fra i deputati di far palese (all'incontro dell'asserzione testè recata in mezzo e dal relatore della Commissione e dal guardasigilli) che per esplicite dichiarazioni, così della relazione premessa al disegno di legge dal signor ministro, come di quella presentata dall'onorevole Conforti in nome della Commissione, la vera ragione per la quale fu proposta codesta innovazione della composizione delle Corti d'assise non è altrimenti una ragione di principio o di dottrina, ma soltanto una ragione di opportunità, desunta dalle condizioni attuali, e propriamente dallo straordinario numero degl'inquisiti che nelle carceri di certe provincie attendono un giudizio, e dal grave dispendio che si verrebbe a subire qualora per sopperire all'urgenza di tanti giudizi, si moltiplicassero le Corti d'assise composte di consiglieri d'appello.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione sull'emendamento Ferraris.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa).

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Ferraris di cui darò nuovamente lettura:

« Fino a che sia estesa a tutto il regno la legge sull'ordinamento giudiziario 15 novembre 1859 (n° 3754) il Governo del Re potrà per reale decreto comporre quelle Corti d'assise che saranno con reale decreto determinate, di un presidente, » ecc. Il resto come nell'articolo.

(Non è approvata).

Metto ai voti l'articolo 1° della legge.

(È approvata).

Il deputato Conforti insiste per aver la parola per un fatto personale?

CONFORTI, relatore. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. « Art 2. Nei circoli di assise, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per più quindicine, potranno essere designati due presidenti, dei quali ciascuno terrà alternativamente i dibattimenti per una quindicina nell'ordine che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello nel ruolo che sarà da esso formato delle cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale delle Assise. »

Sopra quest'articolo 2 vi è un emendamento dell'onorevole deputato Basile, il quale consiste nell'aggiungere, dopo le parole: *che sarà determinato*, queste altre: *nell'elezione di essi*; indi nella soppressione delle parole che seguono dell'articolo stesso.

L'onorevole Basile ha la parola.

BASILE. Io ho proposto quest'emendamento, perchè la votazione dell'articolo 2 pregiudicherebbe questo articolo.

Siccome in quest'articolo si direbbe che il presidente della Corte di appello sarebbe quello che determi-